

Allegato "C"
Rep. 23.168
Racc. 12.866

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CASA DI RIPOSO LA DIVINA MISERICORDIA - ENTE DEL TERZO SETTORE"

Art. 1 – Origine, sede, durata, disciplina

1.1 L'Associazione, di seguito anche "Associazione", denominata "Casa di Riposo La Divina Misericordia", in breve denominabile anche come "La Divina Misericordia", già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Ospedale – Ricovero La Divina Misericordia", è stata costituita nell'anno 1913 per iniziativa dell'Arciprete di S. Antonio Abate di Montà, Don Giovanni Mosca, con il concorso dell'Avv. Luigi Novo erede del fu Matteo Novo, della Congregazione del Suffragio, del Comune, della Congregazione di Carità ed altri cittadini.

L'Opera Pia fu eretta in Ente Morale con R.D. 29 maggio 1913.

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con D.G.R. n. 80-21486 del 22 dicembre 1992.

1.2 L'Associazione ha sede nel Comune di Montà (CN). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello Statuto.

1.3 L'Associazione ha durata indeterminata.

1.4 L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

1.5 L'Associazione, con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore [RUNTS], senza soluzione di continuità, assumerà la denominazione: "Casa di Riposo La Divina Misericordia - Ente del Terzo Settore", in breve denominabile anche come "La Divina Misericordia – ETS".

Art. 2 – Scopo e attività

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2.2 Tali attività di interesse generale consistono principalmente nella realizzazione ed offerta di strutture ricettive e abitative dotate delle caratteristiche e dei servizi idonei ad assicurare agli ospiti le migliori condizioni di vivibilità, sia dal punto di vista morale che dal punto di vista materiale, anche contribuendo al pagamento delle rette di assistenza delle persone bisognose pri-

ve di entrate patrimoniali e di sostegni familiari. L'Associazione si pone altresì l'obiettivo di sostenere le persone e le famiglie più bisognose del Comune di Montà e dei comuni ad esso confinanti.

2.3 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

2.4 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 3 – Associati

3.1 Allo scopo di favorire quanto più possibile un'attiva partecipazione della cittadinanza alla vita e all'amministrazione dell'Associazione, viene prevista dallo Statuto la possibilità per tutti i cittadini di concorrere con apporti in denaro al funzionamento dell'Ente.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori: sono da considerarsi il Parroco pro-tempore della Parrocchia di S. Antonio Abate di Montà e un componente della famiglia del benefattore Sig. Matteo Novo fu Giovanni Battista, in virtù delle donazioni e dei meriti maturati durante la vita dell'Associazione;
- soci ordinari: sono coloro che versano la quota associativa di ingresso stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- soci onorari: sono altri soggetti che si siano distinti per donazioni, offerte e liberalità di particolare rilevanza;
- soci benemeriti: sono coloro che si siano distinti per particolari meriti nei confronti dell'Ente in termini di disinteressata dedizione alla gestione ed all'assistenza degli ospiti in situazione di svantaggio di origine fisica, economica, politica, sociale e familiare.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3.3 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio di Amministrazione, ed estrarne copia.

3.4 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile ed agli adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.5 Le scadenze e le modalità dei versamenti della quota associativa sono determinate dal Consiglio di Amministrazione ed esplicitate nel Regolamento interno.

3.6 La qualifica di socio dell'Associazione è intrasmissibile anche in caso di morte.

Art. 4 – Ammissione degli Associati

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la pre-

sentazione di una domanda al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.2 Il Consiglio di Amministrazione riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 (sessanta) giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio di Amministrazione motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Art. 5 – Recesso ed esclusione dell'Associato

5.1 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio di Amministrazione per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio di Amministrazione, non segua l'adempimento entro i successivi 30 (trenta) giorni; contro la decisione del Consiglio di Amministrazione è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 7 – Assemblea degli Associati

7.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:

- stabilisce il numero, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario

per legge;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio di Amministrazione di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48.3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 in ordine al deposito del bilancio presso il RUNTS. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata oppure ogni altro mezzo che permetta la prova dell'avvenuta ricezione a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'Assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio di Amministrazione abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Tutte le categorie di soci hanno pari diritti di voto. Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o

per delega, e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza.

7.8 Per deliberare la modifica dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'Assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio di Amministrazione:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette. La maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.6 I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili senza interruzione.

8.7 La carica di componente del Consiglio di Amministrazione viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità.

8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio di Amministrazione viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla integrazione mediante elezione.

8.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata oppure ogni altro mezzo che permetta la prova dell'avvenuta ricezione, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, ridotti a due in casi di urgenza. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.10 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il consigliere interessato informa il Consiglio di Amministrazione di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.11 Il Consiglio di Amministrazione si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'Assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.12 Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti della riunione. Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio di Amministrazione che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano. La firma del Vicepresidente o del consigliere più anziano fa piena prova dell'assenza ed impedimento del Presidente.

Art. 10 – Direttore

10.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. Egli è pertanto il responsabile della gestione dell'Ente ai sensi di tale normativa e come tale, adotta tutti i provvedimenti in tema di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

10.2 Il Direttore partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

10.3 Il Direttore collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

10.4 Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Art. 11 – Organo di controllo

11.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

11.2 L'Organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri.

11.3 L'Organo di controllo dura in carica quattro esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio di durata della carica.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

11.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Revisione legale dei conti

12.1 Il Revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

12.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - Patrimonio

13.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

13.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.4 Il fondo di dotazione indisponibile è costituito:

- dagli immobili della Casa di Riposo, attualmente iscritti rispettivamente al Catasto Fabbricati del Comune di Montà (F385) al Foglio 7, Particella 908, Subalterno 1, Categoria D/4, Rendita € 46.900,00 e al Catasto Terreni del Comune di Montà (F385) al Foglio 7, mappale numero 984, prato, di are una e centiare cinquantatre (a. 01.53), R.D. Euro 0,83, R.A. Euro 0,71 e mappale numero 888, prato, di are zero e centiare quarantasette (a. 00.47), R.D. Euro 0,25, R.A. Euro 0,22.

Il patrimonio immobiliare al momento della trasformazione da ente di diritto pubblico in ente di diritto privato è stato valutato in Euro 713.000,00 (Euro settecentotredicimila virgola zero zero).

Art. 14 – Bilancio d'esercizio e Bilancio sociale

14.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.2 Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone un Bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoottanta i giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

14.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, il Consiglio di Amministrazione predispone per ogni esercizio anche il Bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

15.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 16 – Norma finale

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni ed Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

F.to Luigi Cellino

F.to Maria Luisa Stuffo Notaio